

I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE- 31 AGOSTO 2016 ORE 06:00

Come cambia la disciplina CFC

Salvatore Mattia - Valente Associati GEB Partners

Con la circolare n. 35/E del 4 agosto 2016 sulla disciplina delle società estere controllate - CFC, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto Internazionalizzazione n. 147/2015, novità che hanno avuto implicazioni sia ai fini del regime di tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle CFC, sia ai fini della tassazione degli utili provenienti dai Paesi c.d. paradisi fiscali. In particolare, il documento di prassi illustra i criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, il trattamento degli utili provenienti da tali Paesi e la disciplina del credito di imposta estero.

La circolare n. 35/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate sulla **normativa CFC** fornisce chiarimenti in merito ai criteri di **individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata**, al **trattamento degli utili** provenienti da tali Paesi e alla disciplina del **credito di imposta estero**.

Il documento di prassi si inserisce nel contesto delle più recenti novità normative in materia che hanno avuto alcune implicazioni, sia ai fini del regime di tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle società controllate estere, sia ai fini della tassazione degli utili provenienti dai paradisi fiscali.

Le citate novità normative sono contenute nel D.Lgs. n. 147/2015 - **decreto Internazionalizzazione** - recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. Obiettivo di quest'ultimo è di rendere il nostro Paese maggiormente attrattivo e competitivo per le imprese, italiane o estere, che intendono operare in Italia.

Vi è infatti una crescente consapevolezza dell'impatto che la **variabile fiscale** può esercitare sulle scelte economiche degli operatori e del ruolo che il sistema tributario può rivestire nell'attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, attraverso la riduzione dei vincoli alle operazioni transfrontaliere e la creazione di un quadro normativo certo e trasparente.

Leggi anche

- [Società controllate estere: chiarimenti delle Entrate](#)
- [CFC: per i regimi privilegiati rileva solo il livello di tassazione](#)
- [CFC: irrilevante la forma giuridica del soggetto estero](#)

Regimi fiscali privilegiati: criteri di individuazione

La circolare n. 35/E/2016 fornisce chiarimenti in merito ai criteri di individuazione dei regimi fiscali privilegiati a partire dal 1° gennaio 2016, criteri che si basano **esclusivamente** sul **livello nominale di tassazione** inferiore al 50% rispetto a quello applicabile in Italia e non più sul criterio formale di inclusione di un Paese nella black list.

Vengono altresì illustrati i criteri applicabili per il **periodo d'imposta 2015**. L'esclusione degli Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni dalla nozione di "regimi fiscali privilegiati", prevista dalla Legge di Stabilità 2016, è stata estesa in via interpretativa anche all'esercizio 2015.

Livello nominale di tassazione

Quanto al livello nominale di tassazione, la circolare precisa che dal **lato italiano**, in linea con i tradizionali criteri di individuazione della black list, di cui al D.M. 21 novembre 2001, rileva l'**aliquota IRES vigente** nel periodo d'imposta in cui si riscontra il requisito del controllo, senza considerare eventuali addizionali. Rileva, altresì, l'**IRAP**, di cui si prende in considerazione l'aliquota ordinaria (3,9%).

Dal **lato estero**, bisogna considerare le imposte sui redditi applicate nell'ordinamento di localizzazione della società controllata, da individuare facendo riferimento, qualora esistente, alla convenzione contro le doppie imposizioni applicabile, tenendo conto anche delle eventuali imposte di natura identica o analoga applicate in sostituzione di quelle previste nel trattato stesso.

Nell'eventualità in cui nello Stato di localizzazione della società controllata sia prevista un'imposta progressiva, la circolare precisa che occorre calcolare la media aritmetica ponderata delle aliquote vigenti nell'ordinamento estero.

L'esimente ex art. 167, comma 5, lettera b), TUIR

La circolare n. 35/E/2016 adegua, in via interpretativa, la dimostrazione dell'esimente di cui all'art. 167, comma 5, lettera b), TUIR. In particolare, si precisa che la **mancaza di intenti o effetti elusivi**, alla base dell'investimento all'estero, si considera dimostrata qualora il contribuente provi che l'onere fiscale estero è **almeno pari al 50%** della tassazione nominale italiana o della tassazione effettiva che la controllata avrebbe scontato laddove fosse stata residente in Italia. Vengono in tal modo superati i chiarimenti resi nella circolare n. 51/E del 2010.

La soglia del 50% è ritenuta congrua in considerazione delle modifiche normative apportate dalla legge di Stabilità 2015 e dalla legge di Stabilità 2016.

La dimostrazione in ordine al **carico fiscale estero** non può, però, prescindere da una verifica della tassazione effettivamente scontata sui redditi realizzati dalla controllata estera soggetta alla disciplina CFC.

Nel caso di redditi prodotti in Stati diversi da quello di localizzazione della controllata estera, si tiene conto dell'imposizione ivi subita ai fini del calcolo del tax rate effettivo. Il tax rate è dato, come chiarito nella circolare n. 51/E del 2010, dal rapporto tra la somma delle imposte scontate dalla società controllata sui redditi prodotti, a prescindere dallo Stato di imposizione, e l'utile ante imposte della stessa.

Utili provenienti da regimi fiscali privilegiati

L'Agenzia fornisce chiarimenti sulla nozione di utili "**provenienti**" e precisa il trattamento di dividendi e plusvalenze, espressione di utili pregressi.

Al fine di stabilire se i dividendi provengano o meno da un paradiso fiscale, assume rilevanza il criterio vigente al momento della loro percezione, perché è in tale momento che si verifica il presupposto impositivo in capo al soggetto residente.

Per i dividendi percepiti e le plusvalenze conseguite fino all'entrata in vigore del D.M. 30 marzo 2015, vale l'**inclusione o meno nella black list** di cui al D.M. 21 novembre 2001, mentre per quelli conseguiti successivamente a tale data occorre avere riguardo sia all'inclusione nella black list sia, in ogni caso, al criterio del "livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia".

Per i dividendi distribuiti e le plusvalenze conseguite a partire **dal 2016** risulta applicabile il criterio del "**livello nominale di tassazione** [...] inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia", a prescindere da quale fosse il criterio vigente nel periodo di formazione dell'utile della partecipata.

Credito d'imposta estero

Quanto al credito di imposta estero, la circolare n. 35/E/2016 rileva che il decreto

Internazionalizzazione ha facilitato la fruizione del credito d'imposta per tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito/investimento effettuato all'estero, purchè si dimostri che la società controllata estera svolge "un'effettiva attività industriale commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento" (cd. prima esimente).

Il riconoscimento del credito d'imposta nelle ipotesi di **sussistenza della prima esimente** rappresenta un rimedio agli effetti distorsivi che hanno determinato un'eccessiva penalizzazione di investimenti "genuini" in soggetti esteri che "rappresentano delle effettive realtà imprenditoriali nello Stato di localizzazione".

La prima esimente deve sussistere, secondo la circolare, sia nel periodo d'imposta in cui gli utili sono stati realizzati dalla società controllata estera, sia nel periodo d'imposta, eventualmente successivo, in cui sono distribuiti e tassati in capo al socio.

Il diritto al credito di imposta non spetta al contribuente che non abbia tassato per trasparenza i redditi della società controllata estera in ragione della seconda esimente (dalla partecipazione non consegua "l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato") quando, tuttavia, tale esimente non sussiste fin dall'inizio del periodo di possesso della medesima partecipazione.

Obblighi dichiarativi

Dal momento che è venuto meno l'obbligo di presentare istanza di interpello ai fini della disapplicazione della normativa CFC, il socio controllante è tenuto a segnalare nel **quadro FC** del modello UNICO le proprie partecipazioni in società estere controllate nei casi in cui non abbia richiesto la disapplicazione della disciplina in esame o abbia ricevuto parere negativo dall'Amministrazione fiscale.

La circolare delle Entrate precisa che il dichiarante è tenuto ad indicare solo l'utile o la perdita del periodo di esercizio della controllata estera, ma non deve procedere alla ri-determinazione del reddito.

L'obbligo di segnalazione nella dichiarazione dei redditi ricorre anche nel caso di percezione di utili e plusvalenze prodotti in Paesi a regime fiscale privilegiato.